

384502

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2699

1070589

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

Allegati:

- copia delib. n. **9060** del **17.2.99**
- dati catastali e pianta planim.

- Al Notaio Dr. **Benedetto PETRACHI**

Corso Umberto I°, 99

72100 BRINDISI

- Al Sig. **PETRUCELLI Antonia ved. Montina**

ro - Via Marsica 3 B/1

72100 BRINDISI

- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in **BRINDISI -**
Via Marsica - Loto 4° - sc. B - piano R - int. 1

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnatario: **Montinaro Salvatore**
Legge 24.12.1993, n. 560

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto, a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio, pari a £. **34.020.000,00 (trentaquattromilioniventimila)** e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

GR/mz M

IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

P.I. - C.F. 00061820742

Fattura n. 13

DATA 27 APRILE 1999

ORDINE DEL A MEZZO

CONSEGNA CON BOLLA N.

SPEDITA A MEZZO

PARTITA IVA CLIENTE

PAGAMENTO / BANCA

PAGAMENTO / BANCA

NOTA POR. N. 2129 DEL 9-4-1999

SIG. RA PETRUCELLI ANTONIA

YES. MONTINARO

VIA MARSICA 3 B/1

BRINDISI

QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPONIBILE	IVA %
	Cessione in proprio - alloggio popolare sito in Brindisi - lotto 4 - VIA Mazzuca DE. B. piano R - INT. 1 Legge N. 560 DEL 24-12-1993. PREZZO DI CESSIONE		34.020.000	4
AC.	BANCA di Napoli - Brindisi AG. 1 N. F. 5504582659 02 - 34.020.000 N. D. 7811037589 11 - 1.360.800			

Importo al %	Importo al %	Importo al %	Importo al %	Importo al %
IVA	IVA	IVA	IVA	IVA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Trascorsi otto giorni dal suo ricevimento non si accettano reclami. - Per qualsiasi controversia unico competente sarà il Foro di nostra residenza.

IMPORTO
NETTO

34.020 000

IMPORTO
IVA

1.360.800

TOTALE

35.380.800

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2123

li,

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA

Al Sig. PETRUCELLI Antonia ved. Montinaro

Via Marsica 3, B/1

72100

BRINDISI

OGGETTO: Richiesta di acquisto di alloggio di ERP sito in BRINDISI - lotto 4 -
Via Marsica - sc.B, piano R, int. 1 - - Legge 24.12.1993, n. 560 -
PAGAMENTO IN CONTANTI.

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 31.5.1996 rela-
tiva all'oggetto.

A tal proposito, al fine di procedere alla vendita del suddetto alloggio,
si invita la S.V. al pagamento della somma di £. 34.020.000.= relativa al prez-
zo di vendita dell'alloggio, così determinato:

- valore alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali	£.	<u>47.250.000.=</u>
- riduzione <u>20%</u> (anni anzianità alloggio)	£.	<u>9.450.000.=</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	£.	<u>37.800.000.=</u>
		<u>3.780.000.=</u>
TOTALE PREZZO DI VENDITA	£.	<u>34.020.000.=</u>

Inoltre la S.V. deve versare la somma di £. 1.360.800.= per I.V.A., pari
al 4% del prezzo di vendita, salvo variazioni di aliquota.

Si comunica, altresì, che le suddette somme devono essere versare con as-
segni circolari, non trasferibili, intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI -
BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amm.ne dell'Istituto che rila-
scerà la relativa fattura.

Infine, per la definitiva determinazione contabile della situazione loca-
tiva, si invita la S.V. a prestarsi presso il detto servizio, munita dei bolletti
ni di veramento dei canoni di locazione effettuati dall'1.1.1997 al momento del
versamento del prezzo di vendita.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DEILLI SANTI)

GR/mz

EFFETTIVATO
RIS. R. PROCESSIONE

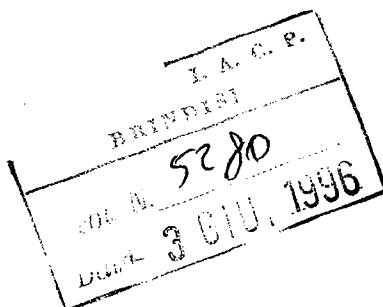
AL 30/04/99. RISULTA

IN RISOLUZIONE

Parte riservata all'Istituto

111 01 004 0101/0
MONTINARO SALVATORE
VIA MARSICA 3 B/1
72100 BRINDISI

Prot N. Data



Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

L 37800 000

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto Petrucelli Antonia nato a Soleto (Le)
il 30-08-1917 assegnatario /o familiare convivente del Sig. Montinaro Salvatore
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Via Marsica Brindisi
Lotto 4 Via /Piazza Marsica n. 3 scala B interno 1,
con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

CHIEDE

di acquistare l' alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera ~~X~~ o b) del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

31-05-96

firma

Petrucelli Antonia

100

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 6058

li, 21 OTT. 1998

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

Al Sig. PETRUCELLI Antonia

Via Marsica 3 B/1

72100 BRINDISI

OGGETTO: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si fa riferimento alla nota della S.V. in data 31 Maggio 1996, per
venuta a questo Istituto in data 3 Giugno 1996, relativa all'oggetto.

A tal proposito, al fine di dare corso alla pratica di riscatto, si
invita la S.V. a produrre, a questo Istituto, la seguente documentazione:

- 1) - Certificato storico anagrafico di residenza; (di Montanaro S. e di
Petrucelli A.)
- 2) - Certificato di residenza; (di Montanaro S; e Petrucelli A.).
- 3) - Stato di famiglia;
- 4) - Stato di famiglia storico;
- 5) - Copia del contratto di locazione.
- 6) - Dichiarazione del sig.Montanaro S. con firma autenticata, (si alle=
ga stampato).

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

GR/mz

ALL'ISTITUTO AUTONOMO
Case Popolari
Brindisi

Brindisi 3-11-1998

In riferimento alla pratica n° 6058

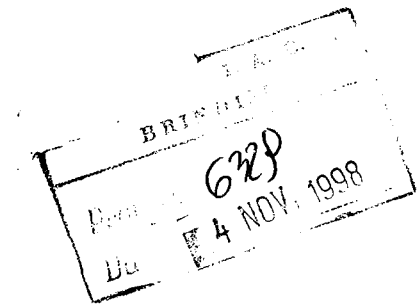
in la richiesta di acquisto alloggio di E.R.P.

Legge 24-12-1993 n° 560

Io sottoscritta Petruelli Antonia

invio i seguenti documenti:

- 1) Certificato storico anagrafico
- 2) Certificato di residenza
- 3) Stato di famiglia
- 4) Stato di famiglia storico
- 5) Copia del contratto di locazione
- 6) certificato di morte di Monticani Salvatore



Distinti saluti

Petruelli Antonia

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
in Brindisi

Bolletta di carico N.

Mese dal al

Ruolo N.

Inquilino: Montesano SalvatoreLocale: 1° Lotto case pop. Lit. 13SOMME DOVUTE

Canone di fitto	L.	<u> </u>	
Rimborso acqua consumo normale		<u> </u>	
» » eccedenza trim. »		<u> </u>	
» canone per luce »		<u> </u>	
» spese pulizia spazi e altri comuni »		<u> </u>	
» spese portierato		<u> </u>	
<u>Esposito casenzonale</u>		<u>9.342</u>	<u>-</u>
<u>u spese contrattuali</u>		<u>1.000</u>	<u>-</u>
» diritti esazione a domicilio		<u> </u>	
	L.	<u>10.342</u>	<u>-</u>
Rimborso I. G. E. %		<u> </u>	
	TOTALE L.	<u>10.342</u>	<u>-</u>

diconsi lire diecimila trecento quaranta due

Per quietanza

Brindisi, 11-3-1968

L'AGENTE RISCOUOTITORE

[Signature]

Imposta Generale Entrate è stata versata su c/c postale 1-340 intestato al 1° Ufficio Imposta Generale Entrate - Roma



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE
CERTIFICA

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia :

IS . PETRUCELLI Antonia

1917

n. a Soleto 30/8/1917 (n.75 P.I.)
Vd. Montinaro Salvatore a Brindisi
il 22/4/1996 (n.31 P.I/4)
residente dal 1/2/1958 da Soleto
4 via Marica 3

SF. 9704



La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D.P.R. 21/1/1958 n. 136).

Rilascia in carta legale
libera da valere a tutti gli usi consentiti.

Brindisi, 11

21 OTT. 1998

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
L'INCARICATO DEL SINDACO
(Pentassuglia Umberto)



CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

Brindisi in Via Morricone 3 è composta come segue

La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita ai soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

in c. libera uso alloggio
Brindisi, 27-10-1998

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'INCARICATO DEL SINDACO
 19 Stato Chile Consolato delegato
 19 Consolato

De Soto

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5811

DEL 8 OTT. 1998

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 8619 del 7.10.96, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO MONTINARO SALVATORE Comune BRINDISI

Lotto o Cantiere LOTTO 4° via MARSICA civico, n° 3
piano 2 int. B/1.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 2232
fg. 54 p.lla 799 / 13 cat. 4/4
cl. 3 vani catastali 3,50 rendita 472.500

Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

IN CATASTO PETROZZELLI GIUSEPPE

N.B. : su detto lotto, in data , sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge .

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

Ill^{mo} Signor Sindaco
Prinetti

Il sottoscritto Nibbio Mario
abitante nel rione (Comune)
e precisamente in Via Sicilia
interno n° 23:

Fa domanda alla S.V. Ill^{ma},
affinchè voglia compiacersi ad auto-
rizzargli il cambio di abitazione
con il Coperto S. Luois. Giuseppe
attualmente abitante in Via Latè n° 144.
Fiducioso che la presente pl. venga
accolta benevolmente, ringrazia
ossequiando

Nibbio Mario
Prinetti li 15-9-950

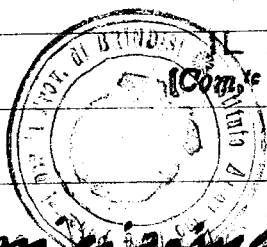
Ill^{mo} Signor Sindaco
Bressolin

Il sotto scritto Silanos Giuseppe
abitante nella Via Lata N^o 144.
Fa domanda alla S. V. Ill^{ma} affinché
voglia compiacersi ed autorizzarlo
il cambio di abitazione, con il cognome
attuale Mario attualmente abitando
nel rione (Comenda) Via S. Maria
interno 93.

Fiducioso che la presente gli venga
accolta benevolmente, ringrazia

Silanos Giuseppe

Bressolin li 15-9-1950



Da informazione si rende che il
Silanos Giuseppe che occupa attualmente
l'appartamento al Rione Comenda, è operaio alla
Rinascente Lancia fino alla salatura Estiva.

Ubaldo Vallarino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6867

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Martino Salvatore

Lotto L° Scala B Int. 1

Via Flaminia

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,35 .-

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.346 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3,35 £. 2.617

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 79

3.346

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Brindisi 11-3-1958

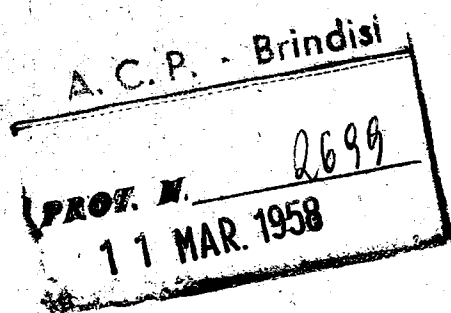
Ministero Spett.le
B

Istituto Autonomo
Con Colori
Brindisi

Io sottoscritto Montinaro Salvatore, in Angelo
inquilino di un appartamento in Brindisi
al via Sicilia 1^a Lotto, interno 13, ho
presunto che il coabitante sign. Bonatesta
Autano è deceduto il 23 febbraio 1958 e
pertanto chiede che gli sia concesso in fitto
anche la stanza che era occupata dal citato
Bonatesta.

Siamo del benevole accoglimento della
presente richiesta

ringraziando autenticamente
Montinaro Salvatore





Visto per il



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DI STATO CIVILE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i registri di matrimoni

che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno 23 febbraio dell'anno 1957

è morto in Brindisi

Bonafante Antonio

fece dichiarare in Brindisi il 19-6-1880

giusta il corrispondente atto iscritto al

numero d'ordine 26 parte II/1A

Rilasciato per uso

alloggio

Brindisi,

24-2-1957

L'IMPIEGATO ESTENSORE

W

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
(Cav. Teodoro Carella)



Carrolla peraltro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Petruscelli Bonatesta
assegnatario dell'appartamento n. 13 palazzina 4^a lat.
alla contrada Commenda, composto di vani 2 oltre
cucina ed accessori, posta a piano ter.

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n.
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. 269 in data 30-12-1950 .--

BRINDISI, 21 30-12-1950

L'INQUILINO

Bonatesta
Petruscelli
Vic. Zucchi

Il sottoscritto riceve in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n.
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. 269 in data 30-12-1950 .--

BRINDISI, 21

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

5. The fifth part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

6. The sixth part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

7. The seventh part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

8. The eighth part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

9. The ninth part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

10. The tenth part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated January 1, 1945. The letter expresses the President's appreciation for the Republic of China's contribution to the war against Japan and its role in the Pacific War.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.
MEMORANDUM
SUBJECT: [Illegible]
1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]
11. [Illegible]
12. [Illegible]
13. [Illegible]
14. [Illegible]
15. [Illegible]
16. [Illegible]
17. [Illegible]
18. [Illegible]
19. [Illegible]
20. [Illegible]
21. [Illegible]
22. [Illegible]
23. [Illegible]
24. [Illegible]
25. [Illegible]
26. [Illegible]
27. [Illegible]
28. [Illegible]
29. [Illegible]
30. [Illegible]
31. [Illegible]
32. [Illegible]
33. [Illegible]
34. [Illegible]
35. [Illegible]
36. [Illegible]
37. [Illegible]
38. [Illegible]
39. [Illegible]
40. [Illegible]
41. [Illegible]
42. [Illegible]
43. [Illegible]
44. [Illegible]
45. [Illegible]
46. [Illegible]
47. [Illegible]
48. [Illegible]
49. [Illegible]
50. [Illegible]
51. [Illegible]
52. [Illegible]
53. [Illegible]
54. [Illegible]
55. [Illegible]
56. [Illegible]
57. [Illegible]
58. [Illegible]
59. [Illegible]
60. [Illegible]
61. [Illegible]
62. [Illegible]
63. [Illegible]
64. [Illegible]
65. [Illegible]
66. [Illegible]
67. [Illegible]
68. [Illegible]
69. [Illegible]
70. [Illegible]
71. [Illegible]
72. [Illegible]
73. [Illegible]
74. [Illegible]
75. [Illegible]
76. [Illegible]
77. [Illegible]
78. [Illegible]
79. [Illegible]
80. [Illegible]
81. [Illegible]
82. [Illegible]
83. [Illegible]
84. [Illegible]
85. [Illegible]
86. [Illegible]
87. [Illegible]
88. [Illegible]
89. [Illegible]
90. [Illegible]
91. [Illegible]
92. [Illegible]
93. [Illegible]
94. [Illegible]
95. [Illegible]
96. [Illegible]
97. [Illegible]
98. [Illegible]
99. [Illegible]
100. [Illegible]

[illegible]

Ed. Municipio di Brindisi

Ufficio I.

22 APR 1949

Il sottoscritto Antonio Bonatesta,
abitante in via, arco sala N° 5,
chiede che gli si assegnino 2 vani
con accessori delle palazzine in co-
struzione al rione Commenda,
giusto foglio N° 5740 del 28/3/49
di questo ufficio - la mia famiglia
è composta di due persone?

In attesa
Antonio Bonatesta

Brindisi 4/4 - 1949

MUNICIPIO DI BRINDISI	
ARRIVO	
22 APR 49	
PROT.	5740
CAT.	CLAS. 19 FASE

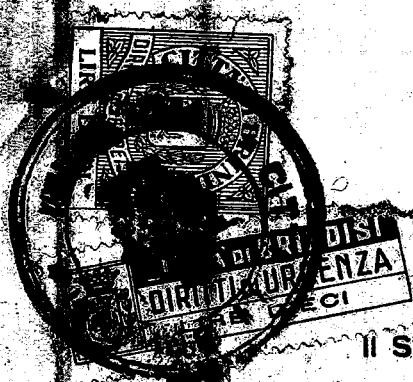


N......

Visto per il bollo **Esatte lire**....

Il Procuratore del Registro

263



CITTÀ DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di Benvenuto d'Antonio

Seite 5

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

cello

Brindisi, li

2-4-2009



IL SINDACO

Kallo



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

Visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che il Sig.

nato a

e residente in questo Comune dal

per immigrazione da

ed/ha effettuato le seguenti vicende domiciliari:

_____ in Via

il in Via

il _____ in Via

il _____ in Via

il in Via

il _____ in Via

il in Via

dove attualmente abita.

Si rilascia a richiesta di parte ed in carta

LIBERA
~~LEGALE~~

per uso

Brindisi, lì

27-10-1998



L'INCARICATO DEL SINDACO
SINDACO
(De Vito/Ross-Domenico)

De Vido Rog. 1



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi
Esaminati i registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno

10 del mese

aprile

dell'anno

1996

è mortO in

Brindisi

Comune di Brindisi

che era natO in

Carlsburgo

il 23-12-1908

giusto il corrispondente atto iscritto al numero d'ordine

31

parte

7/40

Rilascia in carta

LIBERA

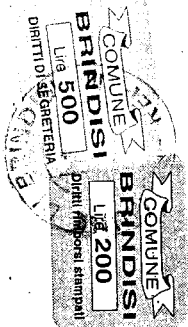
per uso

epidemiologico

Brindisi,

27-10-1998

L'IMPIEGATO ESTENSORE





COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

CERTIFICATO di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

IS . PETRUCELLI Antonia

1917

n. a Soletto 30/8/1917 (n.75 P.I)

Vd. Montinaro Salvatore a Brindisi

il 22/4/1996 (n.31 P.I/4)

residente dal 1/2/1958 da Soletto

4 via Marcica 3

SF. 0704 1

è residente in questo Comune:

Rilascia in carta libera
legale da valere per tutti gli usi consentiti

Brindisi,

21 OTT. 1998

p. IL SINDACO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO



DELEGATO DEL SINDACO
(Pentassuglia Umberto)



In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunce
Art. _____ del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunciale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) _____ Com.te Ubaldo _____

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) _____ Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara _____ di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) _____ ed il

Sig. MONTINARO SALVATORE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) _____ 10 - 8 _____ 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: _____ Appartamento n. I/B del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: _____ dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2617 mensili anticipate 39.870

Reddito catastale ~~esclusa la rivalutazione~~ L. 1.309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì _____ 25-8-1963 _____ al _____

col. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire _____

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo

(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Castmro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra es^{se} denunziant^e (3) ed it

Sig. **MONTINARO SALVATORE**

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n del lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione : dal 10 8 1962 al 10 8 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 2617- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 269.

A **BRINDISI** , add. 27 Agosto 1962

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1830

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Seutodici**

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. MONTINARO Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANI (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1960 al N. 104

vol. foglio registro Aut. privati, ed esatte lire 1.261

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. MONTINARO Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Filibba

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 21 AGO 1959 1959



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 62

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D' alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

(Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. MONTINARO Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958 58.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 19 al N. 258

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Venticinque

(*) Bollo a calendario.

IL PRECISATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denanziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Donato Ubaldo

FALLARINO della sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) Brindisi, Via Costantino,

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

sig. Elbertino Salsano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13a del 4 lotto

di case popolari nel Comune di Brindisi

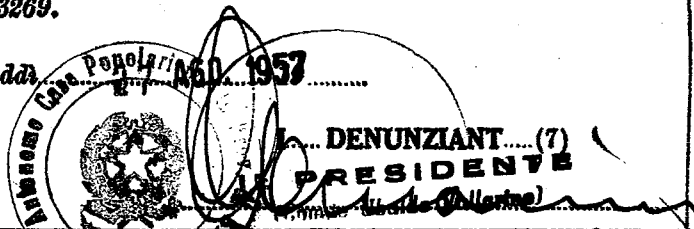
Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: in 1261 moneta anticipata

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**

addì 29 AGO. 1957



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, dal 29 AGO. 1957 19 al N. 1319

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire venti

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ⁽¹⁾ Com.te Ubaldo Valla-
rino fu ^G iuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.dimoranti ⁽²⁾ in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ⁽³⁾ denunzianti ⁽³⁾ ed il

Sig. BONATESTA ANTONIO

..... convenzioni che ⁽⁴⁾ hanno avutoesecuzione col giorno ⁽⁵⁾ 15 Agosto 19 54OGGETTO DELLA CONVENZIONE ⁽⁶⁾

Designazione delle cose locate. Appartamento n. 13b al 4° Lotto della

Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

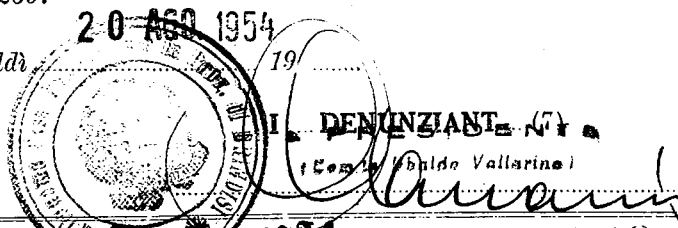
Durata della locazione. dal 15/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti. £. 1125 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addi

20 AGO 1954

DENUNZIANTE ⁽⁷⁾

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1954 19 al N. 768

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 18.-

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso; ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant.e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess.o denunziante (3) ed il

Sig. PETRUZZELLI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 15 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.13a al 4° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 15/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1125 mensili anticipate

*Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.*

A Brindisi, addì 20 AGO 1954 19

I DENUNZIANTE (7)
Presidente

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1954 19 al N. 767

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 18.-

(*) Bollo a calendario.

IL PROPRIO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) **Com.te Ubaldo**

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. BONATESTA ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n.13/b al 4° Lotto**
delle Case Popolari in Brindisi Vico Sicilia

Durata della locazione: **dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954**

Corrispettivi pattuiti: **£.1.125 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì



DENUNZIANTE (2)
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

15 AGO 1953

19

50568

vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire



IL PROCURATORE

[Signature]

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt e (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'IACP

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess e denunziante (3) ed il

Sig. PETRUZZELLI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.13/a al 4° lotto
delle Case Popolari in Brindisi Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.1.125 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 22 AGO 1953

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.